



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 5020

Seduta del 12/07/2021

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali LETIZIA MORATTI *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI
STEFANO BRUNO GALLI

GUIDO GUIDESI
ALESSANDRA LOCATELLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
FABIO ROLFI
FABRIZIO SALA
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Alessandra Locatelli

Oggetto

CONTRIBUTO STRAORDINARIO A LEDHA E FAND LOMBARDIA PER L'ANNO 2021

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Claudia Moneta

Il Dirigente Roberto Daffonchio

L'atto si compone di 6 pagine

di cui / pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTO l'articolo 2 dello "Statuto d'Autonomia della Lombardia", approvato con l.r. statutaria 30 agosto 2008, n. 1;

RICHIAMATE:

- la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 13 dicembre 2006 ed entrata in vigore il 3 maggio 2008, che individua lo stato di disabilità, oltre a quelle che possono essere le singole caratteristiche, come uno stato che deriva dalle barriere che vengono frapposte alla piena realizzazione delle persone;
- la risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2016 sull'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (2015/2258-INI);
- la risoluzione del Parlamento europeo del 30 novembre 2017 sull'attuazione della Strategia europea sulla disabilità (2017/2127-INI);
- la legge 3 marzo 2009 n. 18 che ha ratificato e resa esecutiva la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ed istituito l'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità;
- il decreto del MLPS del 6 luglio 2010 n. 167 "Regolamento recante disciplina dell'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, ai sensi dell'art. 3 della L. 18/2009";
- la L. 22 giugno 2016, n. 112 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare";
- il D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 "Codice Terzo Settore" e smi;

RICHIAMATE altresì:

- la l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 "Politiche regionali per la famiglia" che all'art. 4, comma 12 prevede il sostegno e la valorizzazione dell'assistenza a domicilio in tutti i settori di intervento sociale e sanitario, come metodologia e come intervento specifico alternativo all'istituzionalizzazione;
- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112";
- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 "Governare della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario" e successive modificazioni con l.r. n. 2/2012, in particolare:
 - l'art. 2, comma 1, lettere g) e h) che valorizza e sostiene il ruolo della famiglia anche nella cura alla persona e promuove interventi volti a favorire la permanenza di persone fragili nel proprio contesto abituale di vita;
 - l'art. 10, comma 1, che individua nei titoli sociali e sociosanitari gli



Regione Lombardia

LA GIUNTA

strumenti volti a sostenere la permanenza a domicilio delle persone fragili e a riconoscere l'impegno diretto delle reti familiari nell'assistenza continuativa;

- la l.r. 14 febbraio 2008, n. 1 "Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso";
- la DCR 10 luglio 2018 n. XI/64 "Programma regionale di sviluppo della XI Legislatura";

CONSIDERATO il ruolo fondamentale che Regione Lombardia ha sempre riconosciuto alle Associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie, sostenendone la capacità rappresentativa, l'empowerment e garantendo il coinvolgimento e la partecipazione attiva delle stesse ai diversi processi decisionali;

DATO ATTO che LEDHA è un coordinamento federativo aperto ad associazioni, finalizzato a promuovere e difendere i diritti delle persone con disabilità e ad operare per rimuovere ogni ostacolo che impedisce la piena inclusione sociale ed il pieno sviluppo umano delle persone con disabilità, in attuazione del dettato dell'articolo 3 della Costituzione e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;

DATO ATTO che FAND, Federazione tra le Associazioni nazionali delle persone con disabilità, è una Federazione:

- che opera sul territorio lombardo dal 30 ottobre 2001, data di insediamento del Comitato di Coordinamento della Lombardia;
- che ai sensi dell'art. 15 dello Statuto prevede, per il perseguimento delle proprie finalità, una organizzazione su base regionale e su base provinciale mediante la costituzione di Comitati regionali e provinciali di coordinamento;
- che ha quali membri fondatori l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili, l'Associazione Nazionale tra Mutilati e Invalidi del Lavoro, l'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, l'Unione Nazionale Mutilati per Servizio istituzionale a cui possono essere altresì ammesse ulteriori Associazioni, di rilevanza nazionale, di persone con disabilità;
- che tra gli scopi è previsto essere un organismo valido a rappresentare, con comune impegno propositivo ed operativo, le esigenze globali delle



Regione Lombardia

LA GIUNTA

persone con disabilità presso lo Stato, le Regioni, gli enti locali e presso tutte le forze politiche e sociali del Paese. In particolare, coordinare le politiche e le iniziative nei settori della previdenza, dell'assistenza, dell'istruzione, della sanità, del collocamento al lavoro, della sicurezza, dell'abbattimento delle barriere architettoniche, della comunicazione, dello sport e turismo sociale, nonché in tutti gli altri settori che interessano le categorie rappresentate;

CONSIDERATO che lo scopo di suddette Federazioni è anche quello di costituire un organismo valido a rappresentare, con comune impegno propositivo ed operativo, le esigenze globali delle persone con disabilità presso Regione, Enti e Organizzazioni sociali e politiche: in particolare, coordinare a livello regionale le politiche e le iniziative nei settori della previdenza, dell'assistenza, dell'istruzione, della sanità, del collocamento al lavoro, della sicurezza, dell'abbattimento delle barriere architettoniche, della comunicazione, dello sport e turismo sociale, nonché in tutti gli altri settori che interessano le categorie rappresentate;

PRESO ATTO, per quanto sopra premesso ed esaminati i rispettivi statuti, che Ledha e Fand svolgono un ruolo di coordinamento e rappresentanza delle associazioni aderenti, teso ad "armonizzare" le attività dalle medesime svolte sul territorio per affermare pari dignità delle persone con disabilità, sensibilizzare la società civile e le istituzioni nonché rafforzare la capacità di interloquire in modo coordinato con l'ente pubblico per tutelare i diritti e la dignità delle persone con disabilità;

CONSIDERATO inoltre l'importante e gravoso impegno profuso dalle due Associazioni nel fronteggiare la pandemia da Covid-19 e coadiuvare gli uffici regionali nella campagna vaccinale a favore delle persone con disabilità e dei loro caregiver;

RAVVISATA, per quanto evidenziato, la necessità di riconoscere alle suddette Associazioni complessivi € 200.000,00 al fine di consentire il proseguimento in modo ottimale dei propri compiti istituzionali di preminente rilievo sociale, di rappresentanza e tutela delle persone con disabilità e comunque per attività che non siano già state finanziate con ulteriori risorse pubbliche;

STABILITO per quanto sopra, di voler riconoscere rispettivamente € 100.000,00 a Ledha e Fand, a valere sul capitolo 12.08.104.7734, come contributo straordinario per il lavoro svolto dalle medesime in qualità di Federazioni sia per le associazioni aderenti, con l'impegno di essere interlocutori con particolare riguardo a tutte le persone con disabilità prive di altri riferimenti associativi;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RITENUTO necessario prevedere che i suddetti Enti beneficiari siano tenuti a presentare entro il 30 novembre 2021 alla Direzione Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari opportunità il resoconto delle attività svolte, con indicazioni puntuali in merito all'utilizzo del contributo debitamente approvato dal rispettivo organo competente;

DATO ATTO di rinviare a successivo provvedimento del dirigente competente l'erogazione del contributo destinato a valorizzare il ruolo di rappresentanza delle persone con disabilità svolto dalle Associazioni Ledha e Fand entro il 31 dicembre 2021;

DATO ATTO altresì di demandare al Dirigente competente l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale – sez. amministrazione trasparente ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 33/2013;

RITENUTO di rinviare a successivi provvedimenti l'attuazione di quanto definito dal presente atto;

VISTA la l.r. 20/2008 nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di riconoscere rispettivamente a Ledha e a Fand un contributo straordinario di € 100.000,00 per valorizzare il lavoro svolto dalle medesime in qualità di Federazioni per le associazioni aderenti, con l'impegno ad essere interlocutori con particolare riguardo a tutte le persone con disabilità prive di altri riferimenti associativi, in particolare per coadiuvare gli uffici regionali nella campagna vaccinale a favore delle persone con disabilità e dei loro caregiver;
2. di dare atto che le risorse complessive pari ad € 200.000,00 trovano copertura al capitolo 12.08.104.7734 del bilancio regionale anno 2021;
3. di rinviare a successivo provvedimento del Dirigente competente l'erogazione del contributo di cui al punto 1, destinato a valorizzare il ruolo di rappresentanza delle persone con disabilità svolto dalle Associazioni Ledha e Fand;



Regione Lombardia
LA GIUNTA

4. di prevedere che gli Enti beneficiari sono tenuti a presentare alla Direzione Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari opportunità il resoconto delle attività svolte, con indicazioni puntuali in merito all'utilizzo del contributo debitamente approvato dal rispettivo organo competente, entro il 30 novembre 2021;
5. di demandare al Dirigente competente l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale – sez. amministrazione trasparente ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 33/2013;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURL.

IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge